



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di disegno di legge recante delega al Governo in materia di florovivaismo.

Rep. atti n. 123/CU del 6 settembre 2023.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 6 settembre 2023:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a norma del quale il Presidente del Consiglio dei ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

VISTA la nota DAGL n. 7306 del 4 agosto 2023, acquisita in pari data al prot. DAR n. 18808, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha trasmesso lo schema in oggetto ai fini dell'acquisizione del parere di questa Conferenza, approvato in esame preliminare nella seduta del Consiglio dei ministri del 7 giugno 2023;

VISTA la nota prot. DAR n. 18856 del 4 agosto 2023, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso lo schema di disegno di legge indicato in oggetto alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI, all'UPI e alle amministrazioni statali interessate, unitamente alla relazione tecnica e alla relazione illustrativa, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 30 agosto 2023, in vista dell'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno;

VISTA la comunicazione pervenuta il 31 agosto 2023 al predetto Ufficio, acquisita agli atti con prot. DAR n. 19973 in pari data, con la quale l'ANCI, all'esito della citata riunione tecnica, ha trasmesso un documento contenente le proposte emendative allo schema diramato il 4 agosto 2023;

VISTA la nota DAR n. 19983 del 1° settembre 2023, con la quale il suddetto documento dell'ANCI è stato diramato alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, all'UPI e alle amministrazioni statali interessate;

CONSIDERATO che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento degli emendamenti contenuti nel documento consegnato che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (allegato 1);
- l'ANCI ha espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle proposte emendative riportate nel documento inviato per via telematica che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (allegato 2);
- l'UPI ha espresso parere favorevole;

CONSIDERATO l'intervento, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, del Sottosegretario al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale ha preso atto dei documenti e delle proposte emendative formulate dalle Regioni e Province



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

autonome di Trento e di Bolzano e dall'ANCI e ha rappresentato che essi saranno valutati in sede di discussione parlamentare;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di disegno di legge recante delega al Governo in materia di florovivaismo.

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena



Firmato digitalmente da
D'AVENA PAOLA
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

06/08/2023



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

23/136/CU12/C10

POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FLOROVIVAISMO

Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 12) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento dei seguenti emendamenti:

Proposte emendative:

Proposta parzialmente ablativa di un comma

art. 2 comma 1 lettera q)
la lettera q, comma 1 dell'art.2 è soppressa.

Relazione illustrativa

Si propone la cancellazione della lettera indicata in quanto non in linea con il quadro normativo nazionale ed europeo.

La fissazione di criteri di premialità nel finanziamento di azioni su Piani regionali deve essere in linea con gli obiettivi di un piano e non può essere selettiva per un settore specifico a scapito di altri.

Proposta parzialmente ablativa di un comma

art. 2 comma 1 lettera s)
la lettera s, comma 1 dell'art.2 è SOPPRESSA.

Relazione illustrativa

Con riferimento ai principi e criteri direttivi previsti all'art. 2, comma 1, in particolare alla lettera s) "includere anche il vivaismo orticolo e frutticolo ai fini della produzione e della moltiplicazione di materiale vegetale certificato, per favorire investimenti nell'innovazione varietale dell'agroalimentare nazionale", si sottolinea la necessità di considerare che l'attuazione combinata di tale previsione con quella di cui alla lettera c) del citato articolo, "prevedere un coordinamento nazionale che fornisca misure di indirizzo al settore anche mediante l'istituzione di un Ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello non generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al fine di garantire l'efficace gestione del settore e la valorizzazione delle attività", potrebbe portare ad un nuovo percorso di certificazione del materiale vivaistico orticolo e frutticolo sotto il controllo dell'istituendo "Ufficio per la filiera del florovivaismo". Il rischio è che tale nuovo

sistema di certificazione potrebbe sovrapporsi a, o finanche arrivare a sostituire l'attuale sistema di tracciabilità e di certificazione fitosanitaria già compiutamente normato ed efficace. Pertanto, si ritiene opportuno valutare l'eliminazione della lettera s), tenuto conto che il sistema di certificazione esistente risponde già adeguatamente alle necessità pubbliche e degli operatori professionali, o in subordine specificare che, in fase di attuazione della delega, la previsione di cui alla lettera s) punti a valorizzare e preservare il sistema di tracciabilità e di certificazione fitosanitaria esistente.

Osservazioni

Con riferimento ai principi e criteri direttivi previsti all'art. 2, comma 1, in particolare alla lettera e) *“prevedere l'elaborazione, con cadenza quinquennale, di un Piano nazionale del settore florovivaistico, quale strumento programmatico e strategico, da adottare in coordinamento con la strategia nazionale del verde pubblico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 14 gennaio 2013, n. 10”*, si sottolinea l'opportunità di prevedere l'istituzione di uno specifico Comitato tecnico Florovivaistico per la redazione del Piano nazionale. Tra i componenti dello stesso sarebbe necessario inserire i rappresentanti delle Regioni in cui questo settore è più sviluppato. Sarebbe inoltre necessario prevedere come componenti di diritto anche i tre membri istituzionali del “Comitato per lo sviluppo del verde pubblico”, al fine di garantire il previsto coordinamento con la strategia nazionale del verde pubblico.

Con riferimento ai principi e criteri direttivi previsti all'art. 2, comma 1, in particolare alla lettera l) *operare una ricognizione dei marchi nazionali esistenti al fine di certificare il rispetto di standard di processo e prodotto, eventualmente promuovendo, a cura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un marchio unico distintivo, che garantisca le produzioni nazionali, (...)*” si segnala la preesistenza di etichette del materiale certificato pertanto la ricognizione degli stessi è condivisibile.


Con riferimento ai principi e criteri direttivi previsti all'art. 2, comma 1, in particolare alla lettera m) *disciplinare i Centri per il giardinaggio e definire la loro collocazione all'interno della filiera florovivaistica*” si sottolinea la necessità di definire i “Centri per il giardinaggio”. I rivenditori di piante (comunemente definiti “garden”) la cui attività di commercializzazione è rivolta esclusivamente a soggetti non impegnati professionalmente nella produzione o nella vendita di piante, non sono obbligati alla registrazione secondo la normativa fitosanitaria in vigore.

Con riferimento ai principi e criteri direttivi previsti all'art. 2, comma 1, in particolare alla lettera n) *definire le figure professionali che operano nel comparto florovivaistico, compresi i settori del verde urbano e periurbano, nonché i parchi e i giardini storici, prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione delle professioni dell'ISTAT*” si segnala che tale definizione deve essere coerente con la normativa nazionale fitosanitaria.

Con riferimento ai principi e criteri direttivi previsti all'art. 2, comma 1, in particolare alla lettera "r) *“prevedere le condizioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione nei vivai di proprietà privata, ai fini di supportare le attività di rimboschimento, ricostituzione forestale e restauro, forestazione urbana e di perseguire gli altri fini forestali”*, risulta necessario CHIARIRE l'ambito della delega, tenendo conto in particolare della normativa di settore sulla vivaistica forestale (Dlgs. 386/2003 e relativi decreti attuativi).

Roma, 6 settembre 2023

A circular stamp with a dotted border is located in the bottom right corner. Inside the stamp, there is a handwritten signature that appears to be 'M'.



06/09/2023



CONFERENZA UNIFICATA

6 settembre 2023

Punto 12) all'o.d.g.:

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FLOROVIVAISMO

Si apprezza l'intervento normativo organico di riordino della normativa di riferimento per il comparto del florovivaismo, intervento atteso da anni al fine di disporre di un quadro di coordinamento generale da declinare in leggi regionali, dato che il settore contribuisce in maniera ubiqua sul territorio nazionale all'incremento del PIL e al saldo positivo della bilancia commerciale esportazioni.

Nel prendere atto del testo sottoposto all'esame della Conferenza Unificata, si propongono alcune integrazioni utili ad adeguare i contenuti della norma alle esigenze dei Comuni, che sono fra gli utilizzatori principali dei prodotti del florovivaismo. In particolare, le tre proposte dell'ANCI, che si sottopongono al Governo affinché possano essere dallo stesso sostenute nel corso della successiva discussione in sede parlamentare, riguardano:

1. la necessità di disporre di un quadro dei dati anche riferiti alla quantificazione caratterizzazione di quanto in coltivazione, inclusa la rilevazione prezzi e/o loro impegno a fornirli su richiesta dei vari Uffici Prezzari pubblici;
2. prevedere in via generale, in analogia a quanto accade in alcuni contesti locali, condizioni tecnico/contrattuali agevolate agli enti pubblici che disposti a locare i terreni di loro proprietà alla filiera florovivaistica, ciò allo scopo di facilitare la messa in produzione di alberature, da cui trarre in cambio parte del proprio patrimonio arboreo futuro;
3. definire meccanismi di supporto alle filiere produttive pubbliche (regionali o enti strumentali assimilati come ERSAF, ecc.) importanti centri "cuscinetto" che possono consentire di ovviare alle carenze di mercato e funzionare da elementi di promozione delle attività di forestazione soprattutto nei confronti dei comuni più piccoli;

EMENDAMENTI

1. *Alla fine della lettera g) del comma 1 dell'art. 2 inserire le parole "che comprenda la quantificazione e la caratterizzazione di quanto in coltivazione con la relativa rilevazione dei prezzi".*
2. *All'art. 2 dopo la lettera s) inserire la seguente lettera: "t) definire condizioni tecnico/contrattuali agevolate per la locazione di terreni di proprietà pubblica alla filiera florovivaistica, con lo scopo di agevolare la produzione di alberature.*
3. *All'art. 2 dopo la lettera s) inserire la seguente lettera: "t) definire e incentivare l'avvio delle filiere produttive pubbliche di livello regionale, quali elementi di promozione delle attività di forestazione soprattutto nei confronti dei comuni di minori dimensioni".*